



## *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

EX DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

**Oggetto:** Interpello ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Applicazione dell'art. 30-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 nell'ambito della gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati.

### **QUESITO**

Con istanza di interpello ex art. 3-*septies* del d.lgs. 152/06 la Regione Toscana ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati. In particolare, è stato richiesto di chiarire se:

- l'articolo 30-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - laddove qualifica i rifiuti sanitari sterilizzati come rifiuti urbani senza vincolare tale classificazione e gestione alla destinazione degli stessi in impianti di incenerimento, come, invece, previsto dal D.P.R. 254/2003 – intenda modificare implicitamente quest'ultimo citato decreto o, in ogni caso, quale sia la valenza e la portata dello stesso;

- sia corretto attribuire ai rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, sterilizzati a norma di quanto stabilito dall'art. 30-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il codice EER 200301 “*rifiuti urbani indifferenziati*”.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 - “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”;
- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, non ché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

### **CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Dal quadro normativo sopra riportato emerge quanto segue.

I rifiuti sanitari trovano una specifica disciplina normativa nel D.P.R. n. 254 del 2003. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. g), n. 8), del citato decreto, dispone l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati ad uno specifico procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Il successivo articolo 11, comma 1, lettera c) dispone, inoltre, che qualora nella regione di produzione dei rifiuti sanitari sterilizzati non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, gli stessi, previa autorizzazione del Presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi; in caso di incenerimento o smaltimento in discarica al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Nel 2020, tuttavia, al fine di affrontare l'emergenza epidemiologica, contenendo il rischio infettivo e favorendo la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie stesse, il legislatore ha introdotto, con la legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020, l'articolo 30-*bis* al decreto-legge n. 23 del 2020, disponendo che *“fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani”*. Tale previsione prevedeva una specifica disciplina per i rifiuti a rischio infettivo prodotti all'interno di strutture sanitarie pubbliche e private, applicabile esclusivamente per un tempo limitato, ossia fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Successivamente, l'articolo 63-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha soppresso la suddetta previsione temporale (*“fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria”*) di cui al citato articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020. La nuova disposizione normativa ha, in altre parole, soppresso il limite temporale connesso alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, prevedendo, in via definitiva (e non più transitoria) i suddetti obblighi di gestione ed il relativo regime ivi stabilito per i rifiuti sanitari.

Pertanto, con riferimento al primo quesito, ai sensi della normativa sopra richiamata, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lettera m) e 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.

In merito al secondo quesito relativo alla corretta classificazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati, si rappresenta che tali rifiuti, una volta *“assimilati agli urbani”* possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 254 del 2003 a norma del quale: *“i rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 200301, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.”*

Per questa tipologia di rifiuti viene, dunque, stabilita *ex lege* la classificazione e l'attribuzione del codice EER, posto che l'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, si inserisce – semplificando – in una disciplina già delineata dal richiamato D.P.R. n. 254 del 2003.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-*septies* del decreto legislativo n.152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i

quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.